

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 25.000,—
per un'azione di eliminazione di bestiame bovino

(dell'11 aprile 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto legislativo del 13 febbraio 1961 il Gran Consiglio stanziava un credito di Fr. 50.000,— per sussidiare l'eliminazione di 322 capi di bestiame bovino. Quest'azione di aiuto all'agricoltura di montagna, ampiamente illustrata nel messaggio del 15 dicembre 1960 (934, Economia pubblica), non è stata bastevole. Contrariamente alle aspettative il mercato del bestiame non si è più ravvivato e nuove richieste di aiuto sono pervenute allo Stato. Alcuni domandavano che si sussidiasse l'acquisto di fieno, altri che si intraprendesse senza indugio una nuova azione di eliminazione, riconoscendo esplicitamente che la causa principale del disagio era da ricercare non tanto nella scarsità di fieno quanto nelle eccedenze ancora invendute di bestiame.

Considerato che in generale i raccolti di fieno del 1960 non erano stati disastrosi dal profilo quantitativo, ma inferiori solo in ragione del 10 % in media a quelli dell'annata precedente che poteva dirsi normale, e che il prezzo del fieno dopo qualche oscillazione iniziale era ancora rientrato nella normalità (nel mese di marzo si è importato ad esempio fieno e agostano dalla Svizzera interna a 18 franchi al quintale, franco stazione Faido), si è preferito ripetere l'azione di eliminazione, che è la sola sussidiata, e in misura preminente, dalla Confederazione. L'Unione dei contadini ticinesi, che in un primo tempo aveva appoggiato le domande di sussidiamento del fieno, con argomentazioni analoghe a quelle esposte all'on. Giancarlo Staffieri nella sua interpellanza del 4 aprile 1961, riconosceva nella lettera inviata il 22 marzo al Dipartimento dell'economia pubblica che l'azione di eliminazione « contribuirà senza dubbio a migliorare anche dal punto di vista del foraggiamento, la situazione degli allevatori della montagna, tanto più che le condizioni del mercato del bestiame da reddito permangono piuttosto sfavorevoli »; la lettera terminava con i sentiti ringraziamenti per la comprensione dimostrata.

Per la nuova azione di eliminazione sono stati annunciati 160 capi per sussidiare i quali secondo i criteri sanciti dalle disposizioni federali e dal decreto legislativo del 13 febbraio 1961 occorre ancora un credito di Fr. 25.000,—. Il decreto legislativo anzidetto, con effetto fino al 31 gennaio 1961, non offre più la possibilità di finanziare questa nuova azione con una semplice domanda di credito suppletorio; per questo non ci resta che sottoporvi un nuovo disegno di decreto legislativo e di raccomandarne l'accettazione.

Per le ragioni esposte nel citato messaggio n. 934 non è stato possibile estendere l'azione alla regione del piano, dove le difficoltà riscontrate nell'alimentazione invernale del bestiame erano piuttosto correlative alla qualità che non alla quantità del fieno disponibile. Esistono ancora nel Cantone notevoli scorte di fieno invendute, forse nell'attesa che un'azione di sussidiamento statale produca,

a profitto dei venditori, l'atteso rincaro. Per fortuna in tutta la Svizzera c'è abbondanza di fieno, ciò che costituisce un calmiera più efficace di qualsivoglia intervento statale in questo mercato.

Con queste brevi considerazioni riteniamo di aver risposto, sia pure implicitamente, anche all'interpellanza dell'on. G. Staffieri.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 25.000,—
per un'azione di eliminazione di bestiame bovino

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 aprile 1961 n. 958 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' concesso al Consiglio di Stato un credito di Fr. 25.000,— per un'azione di eliminazione di bestiame bovino, da eseguire nella zona di montagna delimitata dal catasto federale della produzione agricola.

Art. 2. — Nel limite della somma di Fr. 25.000,— il credito sarà utilizzato come segue :

- a) partecipazione nella misura del 30 % alle spese derivanti dall'eliminazione eseguita secondo le prescrizioni della Divisione federale dell'agricoltura;
- b) assegnazione di un sussidio supplementare di Fr. 0,15 per kg. di peso vivo, per i capi eliminati secondo le prescrizioni anzidette.

Art. 3. — La spesa è a carico dell'esercizio 1961 e iscritta alle uscite del Dipartimento dell'economia pubblica, sotto la voce « azione di eliminazione di bestiame bovino ».

Art. 4. — Il presente decreto non essendo di carattere obbligatorio generale entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.